


26 SETTEMBRE 2015. CAMBIA IL MERCATO del RISCALDAMENTO. CAMBIA il RUOLO di DISTRIBUTORI e INSTALLATORI: con quali conseguenze per la FILIERA e per le strategie COMMERCIALI?



AI VIA i Corsi di formazione ANGAISA per i distributori associati

Milano, 10 giugno – Torino, 12 giugno

Il 26 settembre 2015 entrerà in vigore il pacchetto dei Regolamenti europei relativi all'etichettatura energetica per i prodotti di riscaldamento degli ambienti e gli scaldacqua e alle misure di ecodesign. Tutti i principali "attori" della filiera dovranno quindi confrontarsi con nuovi oneri e adempimenti, rispetto ai quali, nonostante la scadenza ormai imminente, manca ancora un adeguato livello di informazione e la piena consapevolezza delle rispettive responsabilità. Quattro i regolamenti, 811/2013/UE e 812/2013/UE relativi all'etichettatura energetica e 813/2013/UE e 814/2013/UE per la progettazione ecocompatibile, che andranno a disciplinare tutti i nuovi prodotti immessi sul mercato europeo, introducendo numerose novità. Dall'obbligo di accompagnare ciascun prodotto con una nuova etichetta energetica, che riporti in modo chiaro le caratteristiche di efficienza stagionale, la potenza sonora e altri parametri di confronto, all'introduzione di specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti con requisiti prestazionali più

restrittivi, necessari per avere la marcatura CE e poterli distribuire liberamente nell'ambito europeo, e per finire un'altra etichetta "di insieme" in grado di classificare anche un sistema realizzato dall'integrazione di uno o più apparecchi con dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari. Il mondo della termoidraulica si trova quindi di fronte ad un cambiamento importante che spinge il mercato verso una maggiore efficienza, verso informazioni più chiare per il consumatore finale e verso nuove competenze tecniche e responsabilità dell'intera filiera: industria, distribuzione e installazione. Nuove regole che possono portare alla crescita del mercato interno dell'efficienza energetica, a vantaggi e benefici per il singolo cittadino, con una sensibile riduzione della bolletta, e al comparto della termoidraulica, con una maggior diffusione di tecnologie ad elevate prestazioni, quali caldaie a condensazione, pompe di calore e soluzioni ibride e, non ultimo, al nostro Paese, per il raggiungimento degli obiettivi europei del 20-20-20. Per questo ANGAISA, ASSISTAL e ASSOTERMICA hanno deciso di "fare sistema" e di proporre un programma di incontri di formazione e informazione rivolto agli operatori del settore, patrocinato dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e realizzato in collaborazione con Mostra Convegno Expocomfort.

I SEMINARI di FORMAZIONE per i DISTRIBUTORI ANGAISA

Per le aziende distributrici associate, ANGAISA propone un calendario di seminari di formazione sul territorio, della durata di 4 ore circa ciascuno (dalle 14 alle 18), ognuno aperto a 25-30 partecipanti. I seminari, i cui contenuti saranno curati da esperti ASSOTERMICA, proporranno una serie di approfondimenti dedicati agli oneri che i Regolamenti pongono a carico dei rivenditori, con un focus specifico relativo alle "etichette di sistema" ed esempi applicativi. ANGAISA lancia un calendario di seminari di formazione

GRATUITI per le aziende distributrici associate, in collaborazione con Assotermica, Assistal e Mostra Convegno Expocomfort, legati all'iniziativa "Thermo Evolution", dedicati ai contenuti dei Regolamenti 811 – 812 – 813 - 814 del 2013 (cd. Regolamenti Ecolabel / Ecodesign).

Qui di seguito le prossime date:

- Milano, mercoledì 10 giugno (sede ANGAISA)
- Torino, venerdì 12 giugno (sede da definire)

Per richiedere il programma che caratterizzerà ognuno dei seminari previsti e il relativo modulo di adesione scrivere a formazione@angaisa.it.

Istruzioni per l'uso: IVA ridotta e detrazioni fiscali.



Disponibili le nuove edizioni 2015.

Vi informiamo che sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito www.angaisa.it (vedi tra le "News" in homepage) le nuove edizioni degli opuscoli "ISTRUZIONI PER L'USO", dedicati rispettivamente alle detrazioni fiscali 50% (interventi di ristrutturazione), alle detrazioni fiscali 65% (interventi di riqualificazione energetica) ed all'IVA ridotta nell'edilizia. Il contenuto è stato puntualmente aggiornato, tenendo conto delle più recenti novità di carattere normativo e degli autorevoli chiarimenti forniti sia dall'Agenzia delle Entrate che dall'ENEA. Ricordiamo che solamente fino al 31 dicembre 2015, salvo proroghe, sarà possibile fruire del "massimo beneficio" delle detrazioni fiscali attualmente applicabili nel settore dell'edilizia. Infatti a partire dal 1° gennaio 2016, le due aliquote di riferimento sono destinate a passare entrambe al 36% (la detrazione fiscale al 65% dovrebbe essere quindi "assorbita")

dall'attuale detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia). Gli opuscoli sono inoltre disponibili all'interno del portale associativo, nell'area riservata ai Soci ●



www.angaisa.it • Area Normative
• Fisco.

Normative

Fisco

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014. Decreto del Min. Econ. e Fin. del 15.05.2015.

Sul Supplemento Ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia del 15 maggio 2015, che approva la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014.

I correttivi riguardano gli studi di settore relativi alle attività nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. A tal fine, i ricavi ed i compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2014 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica riportata nell'allegato 1 al Decreto in esame. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2014, dichiarino, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il Decreto in questione, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 146 del 1998. Anche quest'anno i correttivi sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- di settore, applicabili a tutti i soggetti non congrui dello specifico settore in crisi;
- individuali, applicabili solo laddove il correttivo di settore non cogliesse la specifica situazione di crisi del singolo contribuente;
- territoriali, definiti sulla base della nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle analisi territoriali.

In particolare, l'elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 204 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2014, con un'analisi specifica delle tariffe per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 193 studi di settore.

Modificato l'indicatore relativo alla durata

delle scorte.

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardano l'indicatore "Durata delle scorte" e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- situazione di coerenza delle esistenze iniziali;
- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- riduzione dell'efficienza produttiva rispetto a quella storica di riferimento, individuata come di maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (triennio 2011-2013);
- dichiarazione, per il biennio 2013-2014, dello stesso codice attività prevalente o applicazione dello stesso studio di settore, anche se evoluto, nel 2014.

In particolare, con riferimento al suddetto indicatore, la soglia massima di normalità economica viene elevata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite).

A tal proposito segnaliamo che l'Associazione, insieme a ISTAT, Banca d'Italia, Prometeia e Ministero dello Sviluppo Economico, ha rivestito un ruolo fondamentale ai fini del monitoraggio del quadro economico settoriale e territoriale.

Si veda in particolare la nota tecnica e metodologica contenuta all'interno del Decreto del 15 maggio 2015 - Min. Economia e Finanze, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative
• Fisco • Studi di settore.

Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento. Circ. Ag. En. del 06.05.2015.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modifiche legislative ed agli interventi giurisprudenziali in materia di transazione fiscale, nonché ai nuovi istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall'ambito delle procedure concorsuali.

La Circolare n. 19/E del 6 maggio 2015 fa seguito a precedenti documenti di prassi (in particolare, ci si riferisce alle Circolari n. 40/E del 2008 e n. 14/E del 2009, nonché alla Risoluzione n. 3/E del 2009), illustrativi dei profili fiscali del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, e tiene conto delle modifiche apportate all'art. 182-ter del R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare) dai Decreti Legge n. 78 del 2010 e n. 98 del 2011.

La crisi da sovraindebitamento

La L. n. 3 del 2012, rubricata "Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", ha introdotto una specifica normativa applicabile alle situazioni di crisi

non assoggettabili alle procedure concorsuali. In particolare, il Capo II della predetta legge - modificato dall'art. 18 del D.L. n. 179 del 2012 - ha previsto tre possibili procedimenti per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della legge fallimentare, consistenti nell'accordo di composizione della crisi, nel piano del consumatore e nella procedura alternativa di liquidazione dei beni. Il documento di prassi in esame analizza, dettagliatamente:

- i presupposti di accesso alle procedure in oggetto;
- le differenze che si evidenziano nelle due diverse forme dell'accordo di composizione ovvero del piano del consumatore;
- gli adempimenti dell'agente della riscossione e degli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- il profilo relativo all'omologazione dell'accordo e del piano e quello della reclamabilità del decreto di omologa;
- la fase dell'esecuzione dell'accordo e del piano, con particolare attenzione ai casi di annullamento e risoluzione dell'accordo ovvero di cessazione degli effetti di omologazione del piano.

Nel documento di prassi in esame si dedica, poi, specifico spazio alla procedura della liquidazione del patrimonio (che può anche derivare dall'annullamento o dalla risoluzione dell'accordo ovvero dalla cessazione degli effetti dell'omologazione del piano), nonché all'istituto dell'esdebitazione", il quale si concreta nella dichiarazione giudiziale di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio. Per tutti i dettagli in merito alle modifiche legislative e agli interventi giurisprudenziali Vi rimandiamo alla predetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Fisco • Comunicazioni.

Imprese e società



PRIVACY. Uso dei Cookie. Obbligo rilascio Informativa e acquisizione del consenso. Provvedimento del Garante in vigore dal 04.06.2015.

Dal 4 giugno sono entrate in vigore le regole stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente all'uso dei cookie cioè i file di testo che i siti che un utente visita inviano al browser da questi utilizzati dove vengono memorizzati e quindi ritrasmessi a tali siti in occasione delle successive visite da parte del medesimo utente.

Le regole sono state definite dal Garante con il Provvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014 pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014. Il Provvedimento citato consegue alla modifica dell'art. 122 del Codice (D.Lgs. 196/2003) operata dal D.Lgs. 69/2012 di attuazione di alcune direttive comunitarie (la 2009/136/CE e la 2009/140/CE). Il Garante ha stabilito che nel momento in cui si accede alla homepage (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

- a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;
- b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (se accade);
- c) il link all'informativa estesa;
- d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;
- e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

Pertanto, a partire dal 4 giugno, ogni editore, cioè il gestore del sito che l'utente sta visitando dovrà farsi carico del rispetto di quanto sopra evidenziato e in ogni sito web dovrà, conseguentemente, apparire il banner sopra citato contenente le indicazioni di cui alle lettere da a) ad e) (ovviamente nel caso in cui tali circostanze ricorrano). Il banner che dovrà comparire sulla home page dovrà essere di dimensioni idonee, cioè tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando. Inoltre il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante al banner stesso). Nel banner dovrà essere posto il link all'informativa estesa che dovrà contenere tutti gli elementi dell'informativa "tradizionale" della privacy (art. 13 del Codice) oltre a descrivere in dettaglio le caratteristiche e le finalità dei cookie installati sul sito e consentire all'utente di disattivarne l'uso. In questa informativa dovrà anche essere inserito il link aggiornato alle informative e i moduli di consenso delle terze parti (o quelli degli intermediari) con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie sul suo sito. Residua qualche dubbio sull'obbligatorietà del banner in considerazione del fatto che al punto 7 del Provvedimento (Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie) sono contemplati i casi di omessa informativa e di informativa inidonea che viene definita come quella "che non presenti gli elementi indicati, oltre che nell'art. 13..., nel presente provvedimento,...". Poiché gli elementi indicati nel

Provvedimento del Garante sono contenuti nelle lettere da a) ad e), che non contemplano il banner, l'obbligatorietà del medesimo non appare chiarissima. Il banner del resto è soltanto una modalità di presentazione ed infatti nel punto 4.1 del Provvedimento si afferma che "Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta (Il banner) per l'acquisizione del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 3 del Codice". Tuttavia il riferimento generico agli elementi indicati nel presente Provvedimento lascia aperta la possibilità che, in sede di controllo da parte della Guardia di Finanza, anche il banner possa essere ritenuto essenziale. Ricordiamo inoltre che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante se finalizzati a profilare gli interessati, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con la sola esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti.

Infine le sanzioni:

- per l'omessa informativa e l'informativa inidonea (come sopra descritta) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.000 euro;
- per l'installazione dei cookie in assenza di preventivo consenso dei medesimi è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 120.000 euro;
- per l'omessa o incompleta notificazione al Garante è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 120.000 euro.

Per maggiori dettagli Vi rimandiamo al provvedimento, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • **Area Normative** •
Imprese e società • **Comunicazioni.**

Previdenza



Esodo anticipato lavoratori prossimi al pensionamento legge 92/2012 nel caso di procedure di mobilità: chiarimenti su accordo aziendale e modalità operative.

L'INPS fornisce chiarimenti relativamente all'accordo aziendale ed ai criteri da seguire nei casi di procedure di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

Accordo aziendale

La disciplina in esame trova applicazione nei casi di esubero di personale per i lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici minimi (vecchiaia o anticipata) nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, a seguito della stipula di accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale. La prevista prestazione di esodo può essere oggetto anche di accordi sindacali nell'ambito di procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91 (mobilità).

In tali casi, l'accordo viene validato dall'INPS:

- qualora i lavoratori interessati alla prestazione raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- in presenza di una previsione, nell'accordo, che sancisca che lo stesso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

Pertanto, l'accordo non sarà ritenuto valido nel caso in cui uno o più lavoratori non abbiano i requisiti prescritti e non sia presente la suindicata previsione di permanenza di validità dell'accordo medesimo. In caso di mancata validazione (comunicata via PEC dall'INPS) per mancanza di requisiti per uno o più lavoratori interessati all'esodo, i datori di lavoro possono decidere di attivare comunque l'esodo in questione per gli altri lavoratori in regola con i requisiti richiesti, dandone comunicazione all'Istituto. A tal fine, il datore di lavoro deve ripresentare sul cassetto previdenziale aziende - avvalendosi della funzionalità "contatti", oggetto "Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma da 1 a 7-ter, legge n. 92/2012)" - la richiesta di accesso all'esodo (modello SC77) allegando la comunicazione di volere comunque procedere all'esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti, sottoscritta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l'accordo in argomento. La sede INPS (della matricola aziendale principale) procederà di conseguenza ad una nuova validazione, comunicandola successivamente via PEC al datore di lavoro interessato.

Assegno nucleo familiare. I nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016.

A decorrere dal 1° luglio 2015 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

L'INPS, con circolare n. 109 del 27 maggio scorso, pubblica le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2015 al 30 giugno

2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari. I livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Rimandiamo le aziende interessate alle tabelle reddituali, disponibili all'interno del portale associativo.

 www.angaisa.it • Area Normative
• Previdenza • INPS.

Notizie varie

Accordo – quadro ANGAISA/BIMObject®

bimobject®

Siamo lieti di annunciare che ANGAISA ha siglato un nuovo accordo-quadro, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da BIMObject®. BIMObject®, multinazionale svedese nata nel 2012, quotata Nasdaq, è stata ideata per essere l'anello di congiunzione tra aziende e professionisti della progettazione al fine di generare con la piattaforma BIMObject® Cloud una comunicazione B2B a livello internazionale tra domanda e offerta.

La metodologia BIM (Building Information Modeling) permette al progettista di integrare nel progetto digitale oggetti reali che includono: disegno 2d, modello 3d, materiale, voce di capitolato, manutenzione, costo, ecc. Il modello così generato può essere utile per calcoli, verifiche e analisi per tutto il processo di filiera. Alle aziende associate ANGAISA è riservato uno sconto del 10% sui seguenti servizi BIMObject®:

- Sviluppo oggetti BIM rappresentanti i prodotti reali dell'azienda
- BIMObject® Publishing fino a 50 Schede Prodotto BIMObject® pubblicate
- BIMAnalytics™ Pro per 5 utenti, analisi e comunicazione con i progettisti e BIM-Mail™
- E-Learning dedicato - Video Tutorial sul canale Youtube BIMObject sui vostri oggetti BIM
- N.1 citazione nella newsletter settimanale BIMObject (database mondiale)
- Partecipazione alle giornate BIMday per incontri con i professionisti della progettazione

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da BIMObject®.

 www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

Accordo – quadro ANGAISA / CAPGEMINI BS



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e CAPGEMINI BS con il quale l'Associazione mette a disposizione dei Soci prodotti e servizi di un leader di settore in Management Consulting, Information Technology e Outsourcing. CAPGEMINI BS si rivolge alle PMI dell'Industria, dei Servizi e della Distribuzione, e quindi alle componenti essenziali dell'economia italiana, rappresentata da aziende sempre più coinvolte nei fenomeni della globalizzazione dei mercati e nella innovazione dei prodotti e dei processi. La soluzione di CAPGEMINI BS per le aziende di distribuzione del settore ITS è la suite Michelangelo, la soluzione gestionale completa ed in grado di fornire e trattare al meglio tutte le informazioni e le transazioni per le esigenze specifiche delle aziende di distribuzione e del commercio dei settori: Idrotermosanitario - Showroom, Edilizia, Materiale elettrico, Ferramenta-Utensileria-Ricambi, distribuzione Specializzata di beni durevoli. La soluzione completa "Michelangelo Suite" è in grado di utilizzare la sinergia tra i vari componenti software integrati e consente la copertura di tutte le aree aziendali. A tutti i soci ANGAISA che decideranno di dotarsi del software gestionale per la distribuzione "Michelangelo", saranno riservate condizioni di particolare favore.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno della scheda allegata e sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da CAPGEMINI BS.

 www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

Accordo – quadro ANGAISA / JUNGHEINRICH

JUNGHEINRICH

Machines. Ideas. Solutions.

Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e JUNGHEINRICH hanno rinnovato per il 2015 l'accordo quadro grazie al quale tutti i soci ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni particolarmente interessanti, dei prodotti e dei servizi di una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei mezzi di movimentazione interna, nella tecnica di magazzino e del flusso dei materiali. Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad oggi possiede con le sue sette filiali la rete di vendita e assistenza diretta più capillare presente sul territorio.

Jungheinrich dispone della più vasta gamma di prodotti e servizi presenti sul mercato e offre soluzioni complete a 360° per la logistica di magazzino:

- Fornitura di carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi ed usati;
- Fornitura di scaffalature industriali;
- Fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati;
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati);
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici;
- Servizi finanziari;
- Contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL;
- Corsi di formazione per carrellisti.

Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEINRICH, si avvale di circa 400 tecnici di assistenza che, in caso di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato di un completo assortimento delle parti di ricambio. I tecnici del servizio assistenza sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che quindi accorciano i tempi di intervento e conseguentemente di fermo macchina. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, le scontistiche e i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da JUNGHEINRICH.

 www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

BLU & ROSSO